

Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento
ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
(C.d.A. 12 marzo 2012 - Delibera n. 17/2012, prot. 13860)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico nella seduta del 23 maggio 2011 ha approvato il “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011 ha approvato gli schemi di contratti che i responsabili delle strutture interessate stipulano con i professori a contratto e ha approvato il trattamento economico orario da attribuire alle diverse tipologie contrattuali;
- Visto il Decreto Rettorale n. 1702/2011 Prot. 32716 del 16 giugno 2011 con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”;
- Visto l’articolo 49 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (Allegato n.1/1-2) il quale modifica, tra l’altro, l’articolo 23 comma 1 della Legge 240/2010;
- Ritenuto opportuno modificare, come sotto riportato, le previsioni degli articoli 1, comma 3, lettera a), l’articolo 2, commi 2 e 3, l’articolo 6, comma 1 punti 1.a.1 e 1.a.2 del “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” coordinandole con le disposizioni contenute nel citato articolo 49 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5:
 - l’articolo 1, comma 3, lettera a): “per attività d’insegnamento di alta qualificazione con riferimento alla responsabilità di un insegnamento o di una parte di esso o di un modulo di un corso integrato”;
 - l’articolo 2, comma 2: “Il trattamento economico per gli incarichi a titolo oneroso viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione a cadenza annuale in tempo utile per la programmazione didattica. L’importo dovrà essere coerente con i parametri stabiliti con il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 23, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
 - l’articolo 2, comma 3: soppresso;
 - l’articolo 6, comma 1 punti 1.a.1 e 1.a.2: soppressi e sostituiti dal seguente punto 1.a: “con riferimento agli incarichi a titolo oneroso o gratuito di cui all’art. 1 comma 3 lett. a) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale”;
- Ritenuto opportuno approvare il nuovo testo del “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” (Allegato n.2/1-4);
- Visto il Decreto 21 luglio 2011 “Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento” (Allegato n.3/1-1);
- Ritenuto opportuno determinare, a partire dall’anno accademico 2012/2013, il seguente trattamento economico orario da attribuire alle diverse tipologie contrattuali, ai sensi del Decreto 21 luglio 2011:
 - per i contratti di cui al comma 1 dell’articolo 23, della Legge 240/2010, il trattamento economico è stabilito da un minimo di 70 euro lordo dipendente ad un massimo di 120 euro lordo dipendente;
 - per i contratti di cui al comma 2 dell’articolo 23 della Legge 240/2010, il trattamento economico è stabilito da un minimo di 25 euro lordo dipendente ad un massimo di 70 euro lordo dipendente;
 - per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 23 della Legge 240/2010, il trattamento economico sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un confronto con

analoghi incarichi attribuiti da altre università europee, a seguito di richiesta avanzata dalle strutture interessate;

- Ritenuto opportuno approvare, in sostituzione dei precedenti, i seguenti nuovi schemi di contratti che i responsabili delle strutture stipulano per avvalersi della collaborazione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal citato articolo 23 comma 1 della Legge 240/2010 e autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie:
 - Contratto di collaborazione gratuita per l'affidamento di attività di insegnamento, ai sensi del comma 1 (Allegato n.4/1-4);
 - Contratto per l'affidamento a titolo oneroso di attività di insegnamento, ai sensi del comma 1, a soggetti non titolari di Partita IVA (Allegato n.5/1-5);
 - Contratto per l'affidamento a titolo oneroso di attività di insegnamento, ai sensi del comma 1, a soggetti titolari di Partita IVA (Allegato n.6/1-5);
- Ritenuto opportuno precisare che i responsabili delle strutture che intendono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 23 comma 2 e 3 della Legge 240/2010 dovranno utilizzare gli schemi di contratti approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011;

Delibera

1. di approvare il "Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare che il trattamento economico orario da attribuire alle diverse tipologie contrattuali, a partire dall'anno accademico 2012/2013, stabilito in base ai criteri fissati dall'articolo 1, comma 2, del Decreto 21 luglio 2011, sia il seguente:
 - per i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 23, della Legge 240/2010, il trattamento economico è stabilito da un minimo di 70 euro lordo dipendente ad un massimo di 120 euro lordo dipendente;
 - per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 23 della Legge 240/2010, il trattamento economico è stabilito da un minimo di 25 euro lordo dipendente ad un massimo di 70 euro lordo dipendente;
 - per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 23 della Legge 240/2010, il trattamento economico sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un confronto con analoghi incarichi attribuiti da altre università europee, a seguito di richiesta avanzata dalle strutture interessate;
3. di approvare i seguenti nuovi schemi contrattuali che i responsabili delle strutture stipulano per avvalersi della collaborazione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal citato articolo 23 comma 1 della Legge 240/2010, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera e di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie:
 - Contratto di collaborazione gratuita per l'affidamento di attività di insegnamento, ai sensi del comma 1;
 - Contratto per l'affidamento a titolo oneroso di attività di insegnamento, ai sensi del comma 1, a soggetti non titolari di Partita IVA;
 - Contratto per l'affidamento a titolo oneroso di attività di insegnamento, ai sensi del comma 1, a soggetti titolari di Partita IVA;
4. di precisare che i responsabili delle strutture che intendono avvalersi della collaborazione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal citato articolo 23 comma 2 e 3 della Legge 240/2010 dovranno stipulare i contratti secondo gli schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011.